

COMUNE DI SEDRINA PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 11.03.2008, esecutiva a norma di legge, pubblicata all'Albo Pretorio dal 19.03.2008 al 03.04.2008 (Reg. Albo nr. 124/2008).

Ripubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 76 – comma 3 - dello Statuto Comunale per ulteriori 15 giorni dal 04.04.2008 al 19.04.2008 (Reg. Albo nr. 149/2008).

Modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 11.03.2008

Capo I
Disposizioni generali

DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 2

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 3

1. Il Sindaco può autorizzare l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Servizio Igiene della ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Responsabile del Servizio Igiene della ASL constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 54.

3. Se l'esumazione o l'estumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Responsabile del Servizio Igiene della ASL e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 4

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale che dovrà essere depositato all'Ufficio di Stato Civile.

Art.5

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Servizio Igiene della ASL abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.6

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 7

1. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del Servizio Igiene della ASL competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Cap. II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 8

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico dei familiari, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 9

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 10

1. Il trasporto del cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 11

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 12

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il

Responsabile del Servizio Igiene della ASL non le vietи nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Servizio Igiene della ASL.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 13

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio Igiene della ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 14

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 15

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 16

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 17

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 18

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 19

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 20

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 68 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Servizio Igiene della ASL.

Art. 21

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 22

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 24

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 25

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 26

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.
3. Prima di procedere alle esumazioni ed alle estumulazioni, devono essere avvisati i parenti del defunto tramite lettera raccomandata con almeno quindici giorni di anticipo, nel caso non fosse possibile risalire agli eredi, si apporrà un cartello sulla tomba o lapide riportante il periodo in cui si effettueranno i lavori ed il responsabile del Comune da contattare per informazioni. Tale avviso dovrà rimanere esposto per un mese, dopodiché il Comune si riterrà autorizzato a procedere alle esumazioni e/o estumulazioni.
4. Le lapidi, i cippi ecc.... devono essere rimossi a cura dei proprietari almeno due giorni prima dell'intervento di esumazione e/o estumulazione, in caso contrario, il Comune si riterrà autorizzato ad incaricare la ditta appaltatrice dell'intervento a procedere alla demolizione e smaltimento delle stesse.

5. Salvo che ai parenti, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità oppure al personale addetto all'operazione, presenziare alle esumazioni e/o estumulazioni sia ordinarie che straordinarie.

6. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

7. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 27

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione.
3. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Se all'apertura del feretro risultasse che il cadavere non abbia terminato il processo di mineralizzazione, lo stesso dovrà essere inumato nel campo comune per ulteriori 5 anni.

Art. 28

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale come stabilito dal contratto collettivo Nazionale del lavoro.

Capo IV

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 29

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
 - c) certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile del Servizio Igiene della ASL dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art 30

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto le cui ceneri contengono.

Art. 31

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 32

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un columbario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento Comunale.

Art. 33

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 34

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in columbari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in situ conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 35

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Responsabile del Servizio Igiene della ASL della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del Servizio Igiene della ASL competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 36

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Responsabile del Servizio Igiene della ASL, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morta sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Responsabile del Servizio Igiene della ASL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 37

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 6, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 38

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un operaio (affossatore o necroforo).

Capo V

Regolamento interno

INUMAZIONI

Art. 39

1. Il cimitero di Sedrina e di Botta di Sedrina hanno campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione , scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. L'assegnazione dovrà seguire rigorosamente la numerazione progressiva come da planimetrie depositate agli atti del comune.

Art. 40

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 41

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (posta a m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (posta a m 2) una lunghezza media di m 1,50, una larghezza di m 0,50 e debbono distare almeno m 0,50 da ogni lato.

Art. 42

Per le inumazioni e obbligatoria la cassa in legno, non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Art. 43

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 44

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Art. 45

Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, e coltivare piccole aiuole, purché i rami e le radici non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solamente la superficie della fossa.

Art. 46

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci in pietra, granito o marmo di color bianco con le seguenti caratteristiche : dimensioni lato verticale - altezza cm 60, larga cm 10 profonda cm 8 –dimensioni lato orizzontale lunga cm 30 alta cm 10 profonda cm 8, e di un cordolo di delimitazione della tomba di cm 10, previo pagamento della relativa tassa fissata con deliberazione della Giunta Comunale.
2. il contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione della richiesta della tomba e dovrà essere firmato entro trenta giorni dalla domanda dietro esibendo la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa stabilita.

3. E' possibile apporvi scritte limitate al cognome, nome, età, anno, mese e giorno della nascita e della morte del defunto e relativa fotografia. Previa apposita comunicazione scritta al Comune, è facoltà dell'Autorità Comunale autorizzare altre iscrizioni integrative.

4. Per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

5. Alla scadenza del contratto il Comune rientrerà in possesso della tomba facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori 5 anni, dietro pagamento della tariffa in vigore all'epoca della scadenza

6. In caso di prenotazione della tomba, all'atto dell'inumazione, il contratto dovrà essere aggiornato e prolungato sino al raggiungimento del periodo minimo che deve trascorrere prima dell'esumazione, stabilito per legge in anni 10.

Art. 47

1. E' vietata la concessione in prenotazione ad eccezione degli ultrasettantacinquenni (75) ed al coniuge superstite.
2. E' consentito inumare esclusivamente persone residenti nel Comune di Sedrina, nell'ambito del territorio delle comunità Parrocchiali di S. Giacomo Maggiore ap. Sedrina e S Antonio Abate di Botta, oppure che abbiano dimorato per almeno dieci anni nell'ambito comunale e/o Parrocchiale, o su richiesta di un parente entro il secondo grado che sia residente.

Art. 48

1. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, o per la persona per la quale venne fatta la prenotazione di concessione.
2. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la **durata di anni 15 dalla data della firma del contratto di concessione**.
3. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, previa stipula del contratto di concessione individuale della durata di anni 40.
4. In caso di prenotazione del terreno per la sepoltura , all'atto della tumulazione, il contratto dovrà essere aggiornato e prolungato sino al raggiungimento del periodo minimo di concessione , stabilito in anni 15.
5. Le concessioni stipulate entro il 31 marzo 2008 potranno essere rinnovate per ulteriori 5 anni dietro pagamento della tariffa in vigore al momento della firma del contratto.

Capo VI

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 49

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali.

Art. 50

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 51

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 52

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, lo spostamento delle lapidi per nuove tumulazioni o esumazioni sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 53

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori,, ad una o più persone per espressa volontà del titolare o dei fruitori della concessione escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
- Una o più persone per espressa volontà del titolare o dei fruitori della concessione e nel solo caso di convivenza verificata.

5. In ogni caso tali diritti si esercitano fino al completamento della capienza del sepolcro.

6. Le lapidi da posare sulle tombe di nuova costruzione, dovranno avere le seguenti caratteristiche: piastra di color bianco, avente le dimensioni standar di cm. 40 per la base e cm. 30 per l'altezza, su cui riportare il nome , cognome, data di nascita e morte e la fotografia del defunto. La copertura del resto della tomba dovrà essere di tipo floreale e comunque omogenea al contesto.

Art. 54

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro ed un massimo di due ossari, e rispettare i requisiti di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione o per particolari evenienze anche a parenti di linea retta, consanguinei, o il coniuge convivente.

3. Non può perciò essere ceduto che in particolari evenienze a parenti di linea retta, consanguinei, o il coniuge convivente. **Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 45 dalla data della firma del contratto di concessione.**
4. **Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.**
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, previa stipula del contratto di concessione individuale della **durata di anni 40**, dietro pagamento della tariffa in vigore.
6. **In caso di prenotazione del loculo, all'atto della tumulazione, il contratto dovrà essere aggiornato e prolungato sino al raggiungimento del periodo minimo di concessione , stabilito in anni 45.**
7. **Le concessioni stipulate entro il 31 marzo 2008 potranno essere rinnovate per ulteriori 15 anni dietro pagamento della tariffa in vigore al momento della firma del contratto.**

Art. 55

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dell'Amministrazione Comunale. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 56

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale.

Art. 57

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
2. E' vietata la concessione in prenotazione ad eccezione che agli ultrasettantacinquenni ed al coniuge superstite.
3. E' consentito inumare esclusivamente persone residenti nel Comune di Sedrina, nell'ambito del territorio delle comunità Parrocchiali di S. Giacomo Maggiore ap. Sedrina e S Antonio Abate di Botta, oppure che abbiano dimorato per almeno dieci anni nell'ambito comunale e/o Parrocchiale, o su richiesta di un parente entro il secondo grado che sia residente.
3. I loculi presso il cimitero di Sedrina vengono assegnati seguendo un ordine verticale procedendo dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, con esclusione della quinta fila, mentre nel cimitero di Botta di Sedrina vengono assegnati seguendo un ordine verticale procedendo dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso.
4. Per tutto il tempo di durata della concessione non sono ammessi spostamenti di salme da un loculo all'altro nell'ambito dello stesso cimitero se non per motivi tecnici imposti da esigenze del Comune.
5. Il contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione della richiesta della tomba e dovrà essere firmato entro trenta giorni dalla domanda dietro esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa stabilita.

Capo VII

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 58

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art.59

E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 60

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Art. 61

E' vietata ogni tipo di piantumazione all'interno del cimitero, salvo che sulle sepolture particolari dove è ammessa la coltivazione di semplici arbusti sempreverdi o impianti floreali confacenti al luogo Sacro, sarà compito del personale dell'Amministrazione Comunale far rimuovere ogni tipo di ornamento in contrasto con le abituali regole ed usanze del sito.

Art. 62

1. E' fatto obbligo alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

2. Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, nell'impossibilità di ricollocarli nel luogo originario, dovranno essere rimossi. Il custode del cimitero avrà cura di avvertire parenti o affini, responsabili della tomba interessata, per rimuovere tali oggetti; se dopo un mese di tempo, l'operazione non sarà stata effettuata, sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere alla rimozione e distruzione, con addebito, ove possibile, ai familiari interessati. In casi particolari sarà l' Ufficio Tecnico Comunale a verificare le motivazioni di cedimenti o di quant'altro che ne abbia provocato il cedimento.

Art. 63

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 64

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 65

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, o vestisse con abiti succinti ed in ogni caso non confacenti al luogo Sacro, sarà invitato dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo VIII

CONTRAVVENZIONI

Art. 66

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniari, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo IX

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI E RELATIVI RINNOVI

Art. 67

Le tariffe delle varie concessioni cimiteriali sono così definite:

Natura concessione	Durata concessione	Tariffa	Durata rinnovo solo per contratti stipulati entro il 31 marzo 2008	Tariffa
Posa croce (altezza cm 80) e delimitazione tomba su fossa comune	Anni 15	€. 350,00	anni 5	€. 150,00
Aree per tombe di famiglia a tre loculi di nuova costruzione	Anni 45	€. 6800,00	anni 15	€. 2000,00
Loculi fila (dal basso in alto): 1^ 2^ 3^ 4^ fila (dal basso in alto): 5^	Anni 45 Anni 45	€. 1900,00 €. 1000,00	anni 15 anni 15	€. 600,00 €. 300,00
Ossari (tutte le file)	Anni 40	€. 500,00	anni 15	€. 150,00
Monumenti margine viali Aree per tombe di Famiglia Tombe monumentali	Vecchie concessioni	***** ***** *****	anni 5 anni 15 anni 25	€. 500,00 €. 1800,00 €. 7000,00